

PUBBLICAZIONE TRIMESTRALE

ISSN: 2279-9737

Rivista
di Diritto Bancario

dottrina
e giurisprudenza
commentata

LUGLIO/SETTEMBRE

2021

rivista.dirittobancario.it

La cessione di crediti di imposta ad “altri soggetti” nel c.d. decreto rilancio

SOMMARIO: 1. Premessa e interrogativi. - 2. La nuova disciplina della cessione di crediti di imposta *ex* d.l. n. 34/2020 (c.d. “decreto rilancio”). - 3. La valenza finanziaria della cessione in esame. - 4. Gli “altri soggetti” fra esercizio professionale e occasionale della intermediazione. La riserva di attività *ex* art. 106 t.u.b. - 5. Conclusioni.

1. Premessa e interrogativi

L’art. 121, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. “decreto rilancio”), ha introdotto la possibilità, per i soggetti che sostengono spese per interventi di recupero edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro di facciate di edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di fruire della ivi prevista detrazione di imposta, in luogo della modalità classica dell’imputazione diretta al proprio impegno fiscale, anche mediante ulteriore ed alternativa opzione (comma 1):

«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari»¹.

¹ Analoga possibilità di cessione è prevista dall’art. 122 dello stesso d.lgs. n. 34/2020, relativamente al credito di imposta – di cui alle speciali disposizioni ivi richiamate – per botteghe e negozi, per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, «ad altri soggetti ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da

L'indicato credito di imposta, di importo pari alla detrazione spettante ai soggetti che abbiano sostenuto le spese fiscalmente agevolate in questione, è utilizzabile a loro volta da parte dei cessionari (sia che si tratti del fornitore resosi cessionario del credito a fronte dello sconto in fattura accordato al cliente; sia che si tratti di altro cessionario, inclusi gli istituti di credito o altri intermediari finanziari): o mediante fruizione in prima persona dello stesso credito, in compensazione sul modello F24 relativo ai propri obblighi tributari, ripartito in annualità con le stesse modalità previste per la detrazione spettante all'originario destinatario dell'agevolazione; o, in alternativa, mediante ulteriore cessione ad altri soggetti come sopra indicati dalla disciplina *de qua*.

In relazione a tale possibilità offerta dalla citata normativa e dalle relative disposizioni di attuazione², si va facendo strada fra gli operatori, specie (ma non solo) quelli a vario titolo coinvolti nella catena di produzione e distribuzione dei beni e servizi utilizzati per l'effettuazione degli interventi oggetto di agevolazione, l'interrogativo circa eventuali limiti alla possibilità di rendersi cessionari "sistematici" dei crediti di imposta in discorso, onde procedere successivamente a nuova cessione dei crediti così acquisiti a banche o altri intermediari finanziari, e ciò anche a prescindere dalla appartenenza alla *supply chain* relativa alla singola operazione agevolata³.

versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari». Non è tuttavia espressamente contemplata qui la possibilità per il cessionario di ulteriore cessione del credito acquistato, limitandosi lo stesso articolo a stabilire, al comma 3, che «i cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» e che «il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente».

² Cfr. il Provvedimento 8 agosto 2020 del Direttore dell'Agenzia delle entrate, recante «Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici»; nonché i «primi chiarimenti» contenuti nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 24/E dell'8 agosto 2020.

³ Ne è un esempio l'interpello oggetto della risposta n. 369/2021 dell'Agenzia delle entrate, con cui una società esercente attività di consulenza imprenditoriale e amministrativo-gestionale agli operatori del settore dei serramenti esterni, manifesta

Tale attività, oltre a consentire la fruizione di ampi margini di profitti, a fronte della differenza fra il corrispettivo (inferiore al valore nominale dei crediti) riconosciuto ai cedenti per l'acquisizione e quello ottenuto dalla successiva cessione ad intermediari finanziari, può dimostrarsi appetibile, per gli operatori dei settori interessati dagli interventi oggetto delle agevolazioni fiscali in questione, anche per la possibilità di intercettare e sviluppare per tale via relazioni commerciali con altri operatori della medesima catena produttiva e distributiva e di conseguire così nuove occasioni di crescita della loro stessa attività caratteristica.

Per rispondere al predetto interrogativo, che in ultima analisi concerne la delimitazione del riferimento legislativo ad "altri soggetti" quali possibili cessionari dei crediti di imposta ai sensi della richiamata normativa, occorre anzitutto procedere ad un inquadramento della portata della disciplina di riferimento, per poi provare a meglio chiarire il significato giuridico ed economico della cessione di crediti in esame.

2. La nuova disciplina della cessione di crediti di imposta ex d.l. n. 34/2020 (c.d. "decreto rilancio")

La sopra riassunta disciplina, introdotta dagli artt. 119 e 121 d.l. n. 34/2020 al dichiarato fine⁴ di sostenere la ripresa economica e di supportare le esigenze di liquidità innescate dalla crisi pandemica da Covid-19, consente in sostanza, nei casi ivi tassativamente indicati, la fruizione anticipata – e con ciò, in definitiva, l'anticipata *monetizzazione* – della prevista agevolazione fiscale:

- da parte dell'originario titolare del diritto alla detrazione per le spese dallo stesso sostenute, mediante ottenimento di uno sconto in fattura concessogli da parte del fornitore di prestazioni per la realizzazione degli interventi agevolati, di importo massimo pari alla

l'intento di procedere all'acquisto e successiva cessione a soggetti terzi di crediti d'imposta derivanti dall'applicazione dell'articolo 121 d.l. n. 34/2020, chiedendo all'Agenzia «se può svolgere l'attività sopradescritta con il presente codice attività e senza specifiche autorizzazioni», dal canto suo ritenendo «di poter svolgere l'attività descritta senza la necessità di possedere requisiti e/o autorizzazioni specifiche e senza doversi iscrivere, come per gli intermediari finanziari, in elenchi o fare comunicazioni di alcun genere».

⁴ Cfr. Relazione illustrativa al d.l. n. 34/2020, *sub* art. 121, 90.

totalità del corrispettivo dovuto⁵, senza dover attendere di goderne per via di graduale e differita compensazione, in cinque rate annuali, con il proprio debito tributario; sconto che il fornitore “recupera” sotto forma di credito di imposta pari all’intera detrazione (perciò, nel caso di detrazione nella misura del 110% della spesa, ottenendo un credito di imposta in ogni caso superiore allo stesso sconto concesso), e che a sua scelta può utilizzare in compensazione con il proprio carico fiscale, con le stesse modalità (in termini, fra l’altro, di ripartizione annuale) con le quali avrebbe potuto fruirne il titolare della detrazione, o in alternativa a sua volta *monetizzare* mediante ulteriore cessione a terzi, comprese banche ed altri intermediari finanziari (art. 121, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 34/2020);

- (oltre che da parte del fornitore, appunto, nei termini testé ricordati, anche) da parte di altri eventuali soggetti cessionari, cui l’avente diritto alla detrazione abbia direttamente ceduto «un credito d’imposta di pari ammontare» rispetto alla detrazione spettante (attuandosi per tale via una «trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d’imposta»⁶), mediante «facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari» (art. 121, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 34/2020).

Benché non si tratti di una tecnica nel suo nucleo nuova, trovando i suoi più immediati precedenti nella normativa in tema di “sismabonus” e di “ecobonus”, di cui agli artt. 14 e 16, d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (conv. in l. 3 agosto 2013, n. 90), essa si presenta in effetti assai più ampia rispetto a quegli stessi modelli anteriori.

Ed infatti, il suddetto art. 14 prevedeva già, con disposizioni differenziate a seconda del tipo di interventi (sulla cui distinzione non mette conto ai presenti fini soffermarsi): al comma 3.1, che «il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo», o in alternativa mediante facoltà dello stesso fornitore

⁵ Cfr. il citato Provvedimento 8 agosto 2020 dell’Agenzia delle entrate, art. 3.1, secondo cui il contributo sotto forma di sconto «non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto».

⁶ Cfr. la Relazione illustrativa al d.l. n. 34/2020, *loc.cit.*

«di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi»; ai commi *2-ter* e *2-sexies*, che i soggetti beneficiari della detrazione «possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e intermediari finanziari»; con previsioni identiche a queste ultime contenute anche nel succitato art. 16, commi *1-quinquies* e *1-septies*.

Sia il dato testuale che l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle entrate, tuttavia, in sede di chiarimenti resi con le circolari n. 11/E del 18 maggio 2018 e n. 17/E del 23 luglio 2018, delimitava la portata di tali previsioni⁷ nel senso che:

- la cessione del credito di imposta, anche allorquando prevista come realizzabile (così ai commi *2-ter* e *2-sexies* dell'art. 14 e ai commi *1-quinquies* e *1-septies* dell'art. 16), oltre che a favore dei fornitori che avessero effettuato gli interventi, anche in favore di altri "soggetti", diversi dai fornitori, non potesse che attuarsi rispetto a soggetti "privati" (così del resto il testo legislativo); e, per di più, «sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione»⁸, in virtù di un legame ritenuto in via esemplificativa sussistente dall'Agenzia delle Entrate «nel caso di interventi condominiali, nei confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti ad un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo»⁹, e da vedersi altresì configurabile, sembra, anche in caso di collegamento fra il cessionario in questione ed il fornitore, ad esempio allorquando il primo sia subfornitore del secondo (così del

⁷ Ritenendo, sulla scorta di un parere richiesto dalla stessa Agenzia delle entrate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze «per tenere conto degli impatti di finanza pubblica delle disposizioni in esame, al fine di identificare correttamente la ratio sottesa alle misure in oggetto», che «la cedibilità illimitata dei crediti d'imposta corrispondenti alle detrazioni potrebbe determinare di fatto l'assimilazione di tali bonus a strumenti finanziari negoziabili, con il rischio di una riclassificazione degli stessi e conseguenti impatti negativi sui saldi di finanza pubblica»: cfr. Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018, rispettivamente 7 e 8.

⁸ Cfr. Circolari n. 11/E del 18 maggio 2018, 8, e n. 17/E del 23 luglio 2018, 2.

⁹ Cfr. Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018, 9.

resto, espressamente, il richiamato comma 3.1 dell'art. 14, d.l. n. 63/2013) o soggetto allo stesso collegato da vincoli di gruppo;

- la cessione del credito – segnatamente quella prevista dai commi 2-ter e 2-sexies dell'art. 14, d.l. n. 63/2013 – dovesse «intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria», con esclusione dunque di cessioni ulteriori e ripetute (nel caso del comma 3.1. dell'art. 14, peraltro, con espressa previsione di un'unica ammissibile cessione dal fornitore ai «propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi»); ferma restando la suddetta delimitazione soggettiva dei cessionari a “privati”, comunque “collegati” al rapporto che ha dato origine alla detrazione¹⁰;

- fosse «esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari» (così d'altronde, in modo espresso, i commi 2-sexies e 3.1. dell'art. 14 e i commi 1-quinquies e 1-septies dell'art. 16, d.l. n. 63/2013), salvo nell'ipotesi di cui al comma 2-ter dell'art. 14, quanto ai contribuenti che ricadono nella c.d. *no tax area*¹¹.

Ben più ampiamente, rispetto alle suddette disposizioni anteriori ed alla loro riferita interpretazione, le nuove previsioni dell'art. 122 d.l. n. 34/2020 – per quanto rileva in ordine alla presente analisi – consentono che l'ivi prevista cessione del credito di imposta abbia luogo:

- oltre che ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati, anche “ad altri soggetti”, senza specificazione della loro natura “privata” né delimitazione – non espressa neppure nelle disposizioni attuative di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020 – ai soli soggetti in qualche modo “collegati” al rapporto da cui scaturisce l'originaria detrazione¹²;

- non solo limitatamente ad una sola cessione rispetto a quella

¹⁰ Cfr. Circolare n. 17/E del 23 luglio 2018, 6: «il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione deve essere valutato sia con riferimento alla cessione originaria che a quella successiva».

¹¹ Di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, commi 1, lettera a), e 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi: cfr. sul punto Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018, par. 2, con richiamo al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, prot. n. 165110.

¹² La Circolare n. 24/E dell'8 agosto 2020, par. 7, 38, menziona esemplificativamente, quali possibili soggetti cessionari, «persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti».

originaria, bensì con possibilità di ulteriori e ripetute cessioni¹³; non è stata infatti riprodotta nelle succitate disposizioni attuative la limitazione ad una sola ulteriore cessione, come sopra indicata invece dall’Agenzia delle Entrate per le previsioni *ex d.l. n. 63/2013*, ed anzi significativamente la stessa Agenzia discorre ora al plurale di “facoltà di successive cessioni”¹⁴, in coerenza del resto con l’intento legislativo di una ampia fruizione della agevolazione fiscale concessa a supporto della ripresa economica¹⁵;

- anche in favore degli “istituti di credito”¹⁶ e degli altri intermediari finanziari, senza altre restrizioni.

Di fronte ad un tale indubbio allargamento dell’ambito soggettivo e oggettivo della possibile circolazione, anche ripetuta, del credito corrispondente al beneficio fiscale, tale da far registrare la «nascita di un vero e proprio “mercato” della cessione dei crediti d’imposta»¹⁷, e pur alla stregua delle disposizioni attuative e dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, resta peraltro da chiarire – tornando al quesito da cui si sono prese le mosse – se gli “altri soggetti” indicati dalla disciplina in esame quali possibili cessionari, e a loro volta ulteriori eventuali cedenti dei crediti di imposta, diversi dai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché da banche e intermediari finanziari (gli uni e gli altri quali figure di possibili cessionari specificati dalla stessa normativa *de qua*), possano assumere senza limiti tale ruolo di interposizione nella circolazione degli stessi crediti, o se siano ravvisabili in via interpretativa condizioni, restrizioni o perfino preclusioni in materia: e ciò, in particolare, allorché si intenda assumere un tale ruolo di interposizione in forma professionale e

¹³ Cfr. F. CIVALE-R. DONZELLI-P. MOTAVALLI, *Superbonus: la cessione dei crediti d’imposta a banche ed intermediari finanziari*, in *Dirittobancario.it*, dicembre 2020, 4, nel senso della possibilità «di effettuare più di una cessione ampliando la circolazione del credito».

¹⁴ Cfr. Circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 7, p36, 37 e 39.

¹⁵ Cfr. per questo rilievo S. BRUNELLO-M. FASOLA, *La cessione delle detrazioni fiscali e dei crediti d’imposta nel c.d. “Decreto Rilancio”*, in *Dirittobancario.it*, ottobre 2020, 11.

¹⁶ L’utilizzo da parte della disciplina in esame dell’espressione «istituti di credito» – retaggio della obsoleta distinzione fra «istituti» e «aziende» di credito – sembra da intendere quale sinonimo di «banche».

¹⁷ Cfr. S. BRUNELLO-M. FASOLA, *op.cit.*, 14, e già L. DE STEFANI, *Cessione crediti, nuovo mercato da definire*, in *Il Sole 24 Ore*, 19 agosto 2020.

sistematica.

3. *La valenza finanziaria della cessione in esame*

Per rispondere ad un simile interrogativo, occorre anzitutto soffermarsi sul significato economico e giuridico della cessione di crediti di imposta in questione, a prescindere dal fatto che la stessa venga attuata in maniera *occasionale*, o che invece si realizzi in forma seriale, nell'ambito di una vera e propria attività *professionale* di acquisto degli stessi crediti in vista di una loro ulteriore successiva cessione.

Al riguardo, nei primi commenti non si è mancato di notare, dal lato del cedente, che la cessione del credito pari alla detrazione consente di «*monetizzarne* fin da subito il valore», mentre dall'altro lato che «prevedibilmente, il cessionario acquisterà il credito a sconto, dunque a un prezzo inferiore al valore nominale»¹⁸, acquisendo però un credito di imposta di importo pari all'intera detrazione. Con specifico riguardo alla cessione ora consentita in favore di banche e intermediari finanziari, inoltre, si è osservato che essa «ha natura di finanziamento, laddove consenta al cedente di incassare il controvalore del credito d'imposta in un momento '*anticipato*' grazie alla cessione del credito stesso, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione secondo le tempistiche previste per legge», «stante la particolare modalità di ripartizione in quote annuali di tali crediti»¹⁹.

In effetti, se il legislatore ha introdotto la modalità di fruizione dell'agevolazione fiscale, consistente nella possibilità di cessione a terzi – fornitori, banche ed intermediari finanziari, *altri soggetti* che si tratta ora di meglio definire – di un credito di importo pari alla detrazione spettante, dietro immediata percezione di uno sconto sul costo fatturato degli interventi agevolati o di un corrispettivo in termini di prezzo della stessa cessione, ciò è indubitabilmente allo scopo di consentire allo stesso originario titolare dell'agevolazione di *monetizzare* l'agevolazione fiscale in via temporalmente anticipata, ancorché ridotta nell'ammontare per via di decurtazione di una quota corrispondente al costo dell'anticipazione, in virtù della ovvia

¹⁸ Cfr. S. BRUNELLO-M. FASOLA, *op.cit.*, rispettivamente 3 e 8.

¹⁹ Cfr. F. CIVALE-R. DONZELLI-P. MOTAVALLI, *op.cit.*, 5 e 6.

contrattazione sull'entità dello sconto²⁰ (con il limite massimo di legge già richiamato, pari all'importo della detrazione) o del corrispettivo, rispettivamente con il fornitore e con altro cessionario; dai quali ultimi, d'altra parte, viene così effettuata, sotto forma di riduzione del costo dell'intervento eseguito o di versamento del prezzo di cessione, una *anticipazione finanziaria* a beneficio del cedente, rispetto ad un valore acquisito che potrà essere solo successivamente "recuperato" dal fornitore o dal cessionario (così si esprime l'art. 121, comma 1, d.l. n. 34/2020, con riferimento specifico al fornitore), sotto forma di compensazione pluriennale con i propri debiti fiscali oppure – più rapidamente e in forma anche qui anticipata – attraverso ulteriore negoziazione del credito e incasso del relativo prezzo di nuova cessione.

Ancora, venendo a quest'ultimo profilo, se la normativa in commento pare aver ammesso la possibilità che il credito ceduto possa formare ripetutamente oggetto di altre, successive cessioni da parte dei cessionari, ciò sembra appunto corrispondere all'esigenza di consentire che il cessionario possa riacquisire, tendenzialmente con un margine di guadagno, la liquidità impegnata nell'anticipazione al cedente, smobilizzando il credito acquistato attraverso l'incasso del prezzo di ulteriore cessione.

Inquadrata in questi termini, l'operazione sembra rivelare una sostanza schiettamente finanziaria²¹ ed assolvere ad una funzione di liquidità (regolarmente per il cedente, fruitore dell'anticipazione, ed

²⁰ Oltre che sulla stessa disponibilità del fornitore a concederlo, sul che cfr. Agenzia delle Entrate, risposta n. 325 del 9 settembre 2020 a istanza di interpello: «In ordine, infine, alla possibilità che il fornitore - nel caso di specie l'impresa venditrice - possa negare il riconoscimento dello sconto in fattura, si fa presente che, come stabilito al punto 1 del predetto provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, l'opzione in questione è esercitata dal contribuente che sostiene le spese "*di intesa con il fornitore*", rientrando tale intesa nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali».

²¹ In senso analogo, nella già citata risposta ad interpello n. 369/2021 anche l'Agenzia delle entrate osserva che «si è del parere che la cessione dei crediti d'imposta di cui all'art. 14 del DL63/2013 (c.d. "Ecobonus"), all'art. 16 del DL 63/2013 (c.d. "Sismabonus"), se effettuata tra le parti dietro corrispettivo abbia finalità e natura finanziaria», pur pronunciandosi sul solo regime I.V.A. dell'operazione ed escludendo invece dalla risposta la questione relativa alla necessità di specifiche autorizzazioni, sul presupposto che «l'istruttoria richiederebbe specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale che rientrano nell'ambito operativo di altre amministrazioni».

eventualmente anche per il cessionario, il quale opti per la successiva cessione anziché per l'utilizzo in compensazione con i propri gravami fiscali), con forti assonanze con altri schemi contrattuali tipici quali lo sconto bancario (nella variante *a forfait*, dato che appare improbabile che la cessione del credito di imposta in esame abbia luogo “salvo buon fine”), la cessione dei crediti di impresa o la cartolarizzazione dei crediti.

4. *Gli “altri soggetti” fra esercizio professionale e occasionale della intermediazione. La riserva di attività ex art. 106 t.u.b.*

Ora, la qui indagata disciplina prevede espressamente che una siffatta anticipazione finanziaria venga erogata nei confronti dei propri clienti dai «fornitori che hanno effettuato gli interventi» agevolati, e per ciò stesso ammette, innestandosi la concessione dello sconto nella loro tipica attività, che l'operazione venga dagli stessi realizzata in modo sistematico, seriale e professionale, in favore della propria clientela e con riferimento alla pluralità di abituali forniture – come ad esempio nel caso dei serramentisti, o dei fornitori di impianti fotovoltaici – di cui è intessuta la loro attività di impresa. La stessa normativa ammette altresì (con il visto abbandono delle diffidenze mostrate negli analoghi modelli precedenti di disciplina dell'agevolazione fiscale) che la stessa operazione venga compiuta da banche ed altri intermediari finanziari, quali soggetti tipicamente abilitati allo svolgimento professionale di attività creditizie e più ampiamente finanziarie, ai sensi dell'art. 10, comma 3, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (t.u.b.)²².

Ciò posto, l'interrogativo è se la previsione della possibilità di cessione “ad altri soggetti”, diversi dai fornitori e dagli intermediari bancari e finanziari, valga di per sé ad autorizzare gli stessi “altri soggetti”, non rientranti nelle anzidette due categorie, a rendersi cessionari dei crediti di imposta in questione in modo sistematico, svolgendo cioè attività *professionale* di interposizione nella circolazione – così come abilitata dalla normativa in oggetto – degli stessi crediti.

²² A norma del quale «Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge».

La risposta che sembra doversi dare a tale interrogativo è negativa.

Sulla base delle considerazioni che precedono circa la valenza intrinsecamente finanziaria dell'operazione, il compimento in forma non occasionale di operazioni di cessione di crediti come quella in esame – da parte di soggetti diversi da quelli espressamente menzionati dalla disciplina di riferimento (fornitori che abbiano effettuato gli interventi, oggetto per ciò stesso di speciale abilitazione legislativa, all'ivi indicata condizione di avere appunto “effettuato gli interventi”, all'esercizio dell'anticipazione finanziaria *de qua*; nonché banche ed altri intermediari finanziari, a ciò di per sé autorizzati, rispettivamente ai sensi dell'art. 10, comma 3, e dell'art. 106 t.u.b.) – appare riconducibile all'area della attività di «concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma», il cui «esercizio nei confronti del pubblico» (cioè, come subito si dirà, in via *professionale*) è, dall'art. 106, comma 1, t.u.b., «riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia».

Al riguardo, serve anzitutto richiamare il disposto dell'art. 106, comma 3, t.u.b., secondo cui «Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali circostanze ricorra l'esercizio nei confronti del pubblico». Tale specificazione, com'è noto, è oggi contenuta nel D.M. 2 aprile 2015, n. 53, Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

In particolare, in forza dell'art. 2, comma 1, lett. b), del predetto D.M. n. 53/2015, «Per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: [...] b) acquisto di crediti a titolo oneroso»²³.

²³ E giova evidenziare che il comma 2 dello stesso art. 2, d.m. n. 53/2015, ha cura di precisare in quali ipotesi l'acquisto sistematico di crediti a titolo oneroso «non costituisce attività di concessione di finanziamenti», con puntuale riferimento, «oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge», a: «a) l'acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente; b) l'acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di società titolari della

Precisa inoltre l'art. 3, comma 1, del medesimo D.M. n. 53/2015, che «L'attività di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalità»²⁴. Ciò in coerenza con la scelta del legislatore di «considerare irrilevante l'attività di finanziamento se non esercitata nei confronti del pubblico»²⁵, nel senso di escludere che la riserva di attività ai soli intermediari autorizzati «riguardi il compimento di atti di natura occasionale»²⁶.

In tal senso, anche l'operazione in esame, nella misura in cui integrante un'attività finanziaria realizzata mediante acquisto di crediti a titolo oneroso, con insita anticipazione del correlativo importo (decurtato nei modi pattuiti in sede di determinazione del prezzo di cessione) al cedente e successivo recupero nelle forme indicate, se esercitata con carattere di professionalità, cioè in via sistematica ed abituale anziché episodica o occasionale, appare ricadere nell'ambito delle attività oggetto di riserva agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 t.u.b., previa autorizzazione alle condizioni stabilite dall'art. 107 t.u.b., e sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia a norma degli artt. 108-110 t.u.b.²⁷ nonché in forza delle disposizioni regolamentari contenute nella Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3

licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza», quando ricorrono determinate condizioni fra le quali il fatto che «i crediti sono acquistati a fini di recupero». Su quest'ultima ipotesi di acquisto di crediti non integrante attività finanziaria riservata, cfr. G. RODDI, *Acquisto di crediti da parte di imprese di recupero: norme e dubbi pratici*, in *Dirittobancario.it*, aprile 2016, 2 ss.

²⁴ Su tali previsioni cfr. R. FEDERICO, sub *art. 106*, in *Commentario breve al Testo unico bancario*, R. COSTI-F. VELLA (diretto da), Milano, 2019, 59 6 s. In termini corrispondenti a quelli sopra riportati del D.M. n. 53/2015, disponeva anche il previgente D.M. 6 luglio 1994 (Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette attività nei confronti del pubblico), agli artt. 2, comma 1, lett. b), e 5, comma 1. Su tali previgenti disposizioni cfr. F. VOLPE, *L'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività finanziaria*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2000, I, 643 ss.

²⁵ Cfr. M. RISPOLI, sub *art. 106*, in *Commento al t.u.b.*, C. COSTA (a cura di), II, Torino, 2013, 1102.

²⁶ Cfr. M. RISPOLI, *op.cit.*, 1131.

²⁷ Secondo il principio della c.d. “vigilanza equivalente”, su cui cfr. F. ANNUNZIATA, *La disciplina del mercato mobiliare*, 9ª ed., Torino, 2017, 295.

aprile 2015. Una riserva di attività ai soli soggetti come sopra autorizzati²⁸, peraltro presidiata dalla sanzione penale sancita dall'art. 132 t.u.b. a carico di «Chiunque svolge, nei confronti del pubblico» – cioè, come già visto, nei confronti di terzi con carattere di professionalità – «una o più attività finanziarie previste dall'articolo 106, comma 1, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 107 o dell'iscrizione di cui all'articolo 111 ovvero dell'articolo 112».

Il compimento di simili operazioni *in via professionale anziché occasionale*, nella misura in cui integrante – per le ragioni dette – attività di finanziamento nei confronti del pubblico riservata ai soli intermediari finanziari autorizzati *ex art. 106 t.u.b.*, sarà altresì soggetta, fra l'altro, alla disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti, di cui al Titolo VI, Capo I del t.u.b., che ai sensi dell'art. 115, comma 1, t.u.b. si applica «alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari»; nonché alla disciplina della risoluzione delle controversie innanzi all'Arbitro bancario e finanziario, che, in base alle Disposizioni della Banca d'Italia «sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari», si applica a tutte le «controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari»²⁹; ed ancora all'applicazione della disciplina, anche di vigilanza, in materia antiusura, come conferma del resto l'espressa inclusione, nelle Istruzioni della Banca d'Italia dettate «per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura», fra le «operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione» dei tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario, anche dei «Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori», con la precisazione che «rientrano in questa categoria di rilevazione [...] le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del

²⁸ Sul significato della riserva *ex art. 106 t.u.b.* cfr. L. PERFETTI, sub *art. 107*, in *Comm. t.u.b. Capriglione*, 3^a ed., III, Padova, 2012, 1414.

²⁹ Con il limite dell'importo richiesto non superiore a 200.000 euro per le sole controversie aventi ad oggetto la richiesta da parte del ricorrente di corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, e indipendentemente invece dal valore del rapporto al quale si riferiscono per le controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà: cfr. le Disposizioni citate nel testo, sez. I, § 4.

credito *ex art. 1260 c.c. diverse dal factoring e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale*»³⁰.

In definitiva, l'espressa inclusione quali possibili cessionari ed ulteriori successivi cedenti, ad opera della disciplina della cessione dei crediti di imposta in esame, di "altri soggetti" non meglio specificati, a fianco dei fornitori che abbiano effettuato gli interventi agevolati e di banche ed altri intermediari finanziari, non vale ad autorizzare in via generale ed indiscriminata qualsiasi altro soggetto ad interporsi in maniera *professionale* nella circolazione degli stessi crediti in discorso.

La sopra illustrata natura finanziaria dell'operazione di acquisto di tali crediti e successivo "recupero", per via di compensazione con i propri debiti fiscali o di successiva ulteriore cessione ad altri, sembra infatti comportare che soggetti diversi dai fornitori anzidetti, da un lato, e da banche e altri intermediari finanziari dall'altro, non possano compiere operazioni siffatte se non in via meramente occasionale, pena la violazione della riserva di attività di cui all'art. 106 t.u.b., soggetta alle sanzioni previste per le ipotesi di esercizio abusivo.

Si aggiunga che la medesima preclusione all'esercizio *professionale*, anziché episodico, dell'intermediazione in discorso da parte di soggetti diversi dai «fornitori che hanno effettuato gli interventi» e da banche e altri intermediari autorizzati *ex artt. 106 e 107 t.u.b.*, sembra doversi allo stesso modo affermare, pur allorché a rendersi cessionario del credito di imposta *de quo* sia un soggetto che abbia in qualche modo preso parte, ad esempio mediante subfornitura di determinati beni o servizi al fornitore finale, alla catena di produzione e distribuzione – la *c.d. supply chain* – al cui termine si colloca la fornitura direttamente oggetto dell'intervento agevolato: la espressa abilitazione legislativa di cui si è detto, contenuta all'art. 121, comma 1, lett. a), d.l. n. 34/2020, all'acquisto e al ritrasferimento in via sistematica dei crediti di imposta di cui si tratta contempla infatti – oltre che le banche e intermediari finanziari, menzionati anche alla lett. b) dello stesso comma – soltanto quei fornitori che, avendo effettuato gli interventi in *diretto* rapporto negoziale con il cliente avente diritto alla detrazione, sono anche titolari nei confronti di quest'ultimo del credito al corrispettivo, a valere sul quale sono autorizzati ad anticipare «un contributo, sotto forma di

³⁰ Lo segnalano opportunamente F. CIVALE-R. DONZELLI-P. MOTAVALLI, *op.cit.*, 7.

sconto sul corrispettivo dovuto medesimo», peraltro «fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso»; sconto che, evidentemente, non può che essere concesso dal fornitore *diretto contraente* del destinatario originario dell'agevolazione fiscale.

5. Conclusioni

Alla luce delle considerazioni che precedono, sembra di dover conclusivamente osservare, in risposta all'interrogativo di partenza, quanto segue.

A) L'attività di interposizione nell'acquisto e successiva nuova cessione dei crediti di imposta, di cui all'art. 121, comma 1, d.l. n. 34/2020, se esercitata in forma *professionale*, cioè abituale e sistematica, anziché meramente occasionale, può essere legittimamente esercitata: o dai soli fornitori *finali* che hanno effettuato l'intervento agevolato in rapporto contrattuale *immediato* con l'avente diritto alla detrazione (con esclusione dei soggetti che si siano limitati a prendere in qualche modo parte, ad esempio mediante subfornitura di determinati beni o servizi al fornitore finale, alla catena di produzione e distribuzione – la c.d. *supply chain* – al cui termine si colloca la fornitura direttamente oggetto dell'intervento agevolato, potendo gli stessi soggetti rendersi cessionari dei crediti in parola soltanto in via occasionale); o da banche e altri intermediari finanziari autorizzati, atteso che tale attività *professionale* integra una fattispecie di esercizio nei confronti del pubblico di attività finanziaria, soggetta alla riserva di legge in favore dei soli intermediari autorizzati ai sensi dell'art. 106 Testo unico bancario, pena l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie in tema di esercizio abusivo di attività finanziarie oggetto di riserva a intermediari autorizzati.

B) Il legittimo svolgimento della predetta attività di intermediazione *in forma professionale* richiede (salvo il caso dei fornitori che abbiano effettuato l'intervento agevolato *in diretto rapporto negoziale* con l'avente diritto alla detrazione) l'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui al predetto art. 106 t.u.b., previa autorizzazione da parte della Banca d'Italia subordinata al ricorrere delle condizioni poste dall'art. 107 t.u.b. (fra le quali: che il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia anche in relazione al tipo di operatività; che l'oggetto sociale sia limitato alle

sole attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 106 t.u.b.), e comporta l'applicazione della disciplina di vigilanza di cui agli artt. 108-110 t.u.b., nonché della normativa ulteriore richiamata al precedente § 4, cui sono soggetti gli intermediari finanziari autorizzati.